



Città di Segrate

DIREZIONE Servizi di Staff
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

*“Affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo
del Comune di Segrate per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024”*

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

CIG: 80887149F2

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il “Responsabile unico del procedimento” ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Articolo 1 – Oggetto e valore del contratto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività preordinata alla scelta dei contraenti ed alla stipula e successiva gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Comune di Segrate, per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2025, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private" e dal regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, "Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa" di cui al Titolo IX del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209.

Il servizio ha durata di 60 (sessanta) mesi – indicativamente dall'1/01/2020 o da data successiva indicata nella lettera di affidamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'attività di cui al presente capitolato non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune di Segrate, per compensi, per rimborsi, diritti e simili. Il servizio di brokeraggio è remunerato, come da consuetudini di mercato, esclusivamente dalle Compagnie assicurative sulla base dei premi al netto delle imposte e applicando le provvigioni riconosciute e pubblicate nei contratti assicurativi che saranno stipulati.

La situazione assicurativa dell'Ente, attualmente in corso, è la seguente:

RAMO POLIZZE	PREMIO LORDO	ANNUO	PREMIO IMPONIBILE	ANNUO	SCADENZA
KASKO		1.400,00		1.233,47	31/12/2019
INFORTUNI DIP ALLA GUIDA		3.520,00		3.434,14	31/12/2019
TUTELA LEGALE		4.300,00		3.546,38	31/12/2019
FURTO		5.278,50		4.317,37	31/12/2020
ELETTRONICA		2.850,00		2.350,51	31/12/2019
INFORTUNI AMMINISTRATORI		1.770,00		1.726,82	31/12/2019
INF.PERSONALE NON DIPENDENTE		5.850,00		5.707,31	31/12/2019
INCENDIO		19.358,25		15.834,89	31/03/2021
LIBRO MATRICOLA RCAUTO		11.373,70		9.303,45	31/12/2020
RCTERZI		48.800,00		39.918,19	28/02/2021
FINE ART		5.134,50		4.200,00	09/02/2021
TOTALE EURO		109.634,95		91.572,53	

Valore del contratto.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo viene stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara. Detto valore, per il periodo di 5 anni, è quantificato presuntivamente in €. 62.500,00= al netto delle imposte. La provvigione massima, stabilita dall'Ente, è del 5% sulla polizza Rc Auto - Libro Matricola - e del 10% sulle altre coperture, quella minima, del 4%.



Si precisa che il Comune di Segrate ha circa n. 180 dipendenti di ruolo, e il patrimonio immobiliare, stimato a valori di inventario alla data del 31/12/2018, è di circa €.114.600.000,00= (non sono inclusi i fabbricati abitativi ERP).

Non essendo previsti rischi interferenziali, non si provvede alla predisposizione del D.U.V.R.I. e alla stima dei costi della sicurezza.

Articolo 2 – Oggetto e modalità di svolgimento del servizio

L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato Broker, si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto, consulenza, assistenza, relativamente ai contratti di assicurazione del Comune di Segrate, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

Si elencano di seguito le attività che il Broker dovrà svolgere:

- 1) Studio, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate a cui l'Ente è soggetto e analisi della prevenzione del rischio (risk management), con valutazione di adeguatezza in ordine alla attuale copertura assicurativa e relative proposte adeguate in caso di giudizio di inadeguatezza;
- 2) Analisi delle coperture assicurative in corso in relazione all'efficacia ed economicità, con proposte di eventuale aggiornamento dello stato dei rischi e delle relative coperture anche in conseguenza a normative sopravvenute e/o all'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito di eventi dannosi accaduti;
- 3) Monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato per l'Ente con eventuale aggiornamento e ricollocamento dei contratti;
- 4) Assistenza tecnica e amministrativa relativamente all'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi sino all'atto di aggiudicazione del servizio, comprese le indagini di mercato, la predisposizione delle bozze degli atti di gara (capitolato, disciplinare, etc.). In apposita relazione dovranno essere evidenziati i contenuti e le caratteristiche salienti dei capitolati di gara, alla luce delle vigenti normative in tema di appalti pubblici di servizi. Le attività predette comprendono, in via principale e non esaustiva:
 - 4.a) assistenza nella fase di predisposizione della procedura per l'aggiudicazione dei contratti con la redazione dettagliata dei capitolati e la previsione dei relativi massimali, il tutto facendo esclusivo riferimento all'aumento dell'efficienza della gestione dei rischi;
 - 4.b) le clausole specifiche da introdurre nei contratti di assicurazione;
 - 4.c) assistenza nella fase successiva all'aggiudicazione mediante il controllo dei contratti di assicurazione che devono rispondere esattamente agli esiti della gara.

Il Broker si impegna a produrre report preventivi e consuntivi finalizzati specificamente alla gestione delle attività assicurative, finalizzati agli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti per gli Enti locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente agli stanziamenti in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente, a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli, ecc.). In particolare, proprio al fine di consentire all'Ente una corretta gestione contabile degli eventuali importi relativi alle franchigie, il Broker si impegna ad aggiornare con cadenza almeno semestrale il report relativo agli eventuali importi di franchigia sui sinistri.

- 5) Assistenza e gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi e segnalazione preventiva, con preavviso di almeno 60 giorni, della scadenza dei premi dovuti. Le attività predette comprendono in via principale e non esaustiva:



- 5.a) esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati, con controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra connessa attività amministrativa, anche in relazione a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
- 5.b) gestione contabile e amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo;
- 5.c) controllo costante dell'adeguatezza economica delle coperture assicurative nel tempo;
- 5.d) verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione, cauzioni ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- 5.e) segnalazione circa aggiornamenti legislativi e/o di altra natura aventi rilevanza assicurativa di cui il Broker sia a conoscenza per il conseguente adeguamento e/o perfezionamento e/o aggiornamento delle coperture assicurative;
- 5.f) espletamento delle attività relative al pagamento dei premi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Broker si impegna a predisporre un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente, con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine.

- 6) Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri, compresi quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura ma non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). In particolare:
 - 6.1) **sinistri attivi**: supporto nella gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni private), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici;
 - 6.2) **sinistri passivi**: analisi della situazione del singolo sinistro per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, inclusi quelli che risultano essere "sotto franchigia".

Il Broker, inoltre, si impegna ad inviare all'Ente ogni sei mesi un report relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati dichiarati senza seguito con l'indicazione dei dati relativi a numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia e sinistri senza seguito, e dei dati descrittivi (andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti, ecc).

- 7) Rilascio di pareri e assistenza riguardante ogni eventuale problematica emergente avente interesse o carattere assicurativi. L'assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli Uffici Comunali. L'attività predetta comprende in via principale e non esaustiva il rilascio di pareri e assistenza:
 - 7.a) a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria;
 - 7.b) relativamente a convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi a garanzia delle responsabilità da questi derivanti nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - 7.c) nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;



- 7.d) rilascio di pareri su questioni assicurative o attinenti, su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati/contratti/convenzioni/regolamenti, con esame dei casi particolari e trasmissione di indicazioni o linee guida da seguire;
- 8) Verifica, indicazioni e collocamento di polizze temporanee anche su richiesta degli uffici comunali;
- 9) Formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Formazione del personale comunale sulla prevenzione e gestione del rischio e su tematiche assicurative di interesse generale.
- 10) Garantire il corretto e completo passaggio di consegne al termine del periodo di validità del presente appalto;
- 11) messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:
- informazioni di dettaglio di ogni singola polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti. L'aggiornamento dovrà essere effettuato mensilmente;
- 12) individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Segrate. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie a ottenere la piena ed efficace riuscita del servizio, in ordine al quale si impegna a fornire periodiche relazioni consuntive.

Articolo 3 - Compenso del broker

Il Broker aggiudicatario percepirà pertanto il compenso percentuale, offerto in sede di gara, e non potrà esigere dalle Compagnie di assicurazione differente aliquota.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Segrate in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno successivamente stipulate. Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune nel caso lo stesso non intenda procedere alla stipulazione di contratti di polizza seppur richiesti oppure non abbiano esito positivo i procedimenti di affidamento dei servizi assicurativi.

Sarà cura del Broker predisporre, d'intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

Articolo 4 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte dall'Ufficio Contratti dell'Ente. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7 del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);
2. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.

Articolo 5 – Modifiche del contratto



Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 106 (modifiche del contratto) del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, dello stesso è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) punto 2).

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del codice dei contratti pubblici le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 107 (sospensione) del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Articolo 6 – Responsabilità del broker

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 7 - Assicurazione

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati. Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante ed avere un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. coprire l'intero periodo di durata del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
4. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese raggruppate.



Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Servizi di Staff del Comune di Segrate – sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso del periodo di durata contrattuale.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Comune di Segrate.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma la responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 8 - Personale dipendente e collaboratori del broker

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta in relazione alle prestazioni dedotte nel presente capitolato.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), si intendono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R., per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario è tenuto, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) ed a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

Articolo 9 – Obblighi comunicativi del broker

Il broker aggiudicatario deve procedere entro 3 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione alla indicazione di un proprio responsabile di commessa, munito di provata e adeguata e documentata capacità ed esperienza professionale e che dovrà essere reperibile nei giorni lavorativi nelle fasce orarie sia antimeridiane che pomeridiane, per almeno 4 ore al giorno.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al RUP, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione ed entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'elenco di tutto il personale dedicato al servizio, elenco che dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni o nuovi inserimenti. Tali comunicazioni di variazione dovranno essere prodotte entro cinque giorni lavorativi dalla variazione o sostituzione.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di documentata segnalazione da parte del RUP.

Ai sensi del D.P.C.M n. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti a tutte le singole società consorziate o raggruppate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

Articolo 10 - Ruolo dell'Amministrazione Comunale



L'Amministrazione comunale autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici, fornendo tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessarie.

L'Amministrazione si impegna a comunicare, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione del contratto, il referente per ogni interlocuzione tra Broker e Amministrazione.

L'Amministrazione comunale conserva in ogni caso la propria autonomia decisionale durante le fasi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e per ogni altro atto afferente alla propria esclusiva potestà decisionale. L'Amministrazione si impegna a non stipulare o modificare alcuna polizza assicurativa senza intermediazione del broker.

L'Amministrazione comunale, in occasione delle procedure di gara, è tenuta a rendere noto negli atti di gara che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze avviene mediante l'intermediazione del broker.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ricorrendo alle modalità di verifica e di controllo ritenute più idonee in relazione alla specificità del servizio ed all'oggetto del controllo.

Articolo 11 – Pagamento dei premi assicurativi

1. Il pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale al Broker che a sua volta liquiderà i premi in favore delle compagnie assicuratrici entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, al fine di garantire all'Amministrazione comunale la continuità della copertura assicurativa, rilasciando alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento dei premi assicurativi, l'atto di quietanza dovrà essere trasmesso entro le 48 ore successive al pagamento.
2. La richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni con allegati tutti i dati necessari dovrà pervenire via PEC all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza.
3. Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa a: Comune di Segrate – Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - via I Maggio snc - 20090 Segrate (MI). PEC istituzionale: segrate@postemailcertificata.it.
4. Non sono imputabili all'Amministrazione Comunale le conseguenze di ritardati pagamenti alle compagnie assicurative effettuati dal Broker, che sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 12 – Penali per inadempimento

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, qualora dipendenti da responsabilità del broker, comporterà l'applicazione di una penale che verrà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti, salvo il maggior danno subito, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell'offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. La penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione d'addebito a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l'Ente medesimo al risarcimento del danno.

Le penalità sono le seguenti:

- a) in caso di ritardo nella richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni premi: € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno;



b) per mancata consegna del materiale utile (bozze, statistiche, altra documentazione, ecc.) nel termine di 60 giorni prima della data prevista per la pubblicazione delle procedure di gara: € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di mancata consegna del materiale in tempo utile per la pubblicazione degli atti di gara, tale da pregiudicare l'avvio della procedura di gara: si applicherà una penale di € 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) in caso di mancata indicazione del legale di fiducia nel termine di 45 giorni prima della data della prima udienza: penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui il nominativo del legale non venisse indicato e si pregiudicasse la comparsa in tribunale dell'Amministrazione comunale, si applicherà una penale di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

d) in caso di mancata resa dei pareri decorsi 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, si applicherà una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

e) in caso di mancata consegna della stima del valore a nuovo e del valore allo stato d'uso del patrimonio immobiliare entro il 30 settembre di ogni anno, si applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il maggior danno.

Gli inadempimenti contrattuali e/o i ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati al broker mediante PEC. Il broker dovrà comunicare, mediante PEC, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili dall'Amministrazione ovvero il termine per la presentazione delle stesse sia scaduto senza che il broker abbia risposto, saranno applicate le penali di cui ai commi precedenti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'applicazione della penale non esonera in ogni caso il broker dall'adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione della garanzia dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

L'ammontare massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto. Qualora tale soglia venisse superata, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, secondo quanto previsto nel successivo art. 14 del presente capitolato.

Articolo 13 – Certificato di regolare esecuzione

L'accertamento di regolare esecuzione del servizio è diretto a certificare che l'attività che forma oggetto del presente contratto sia stata realizzata ed eseguita nel pieno rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e del presente capitolato.

L'accertamento di regolare esecuzione è rilasciato tramite apposito certificato sottoscritto dal RUP non oltre 30 giorni dalla conclusione di tutte le prestazioni afferenti alle obbligazioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso dal RUP, per accettazione, al broker, il quale è tenuto a firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'aggiudicatario può iscrivere contestazioni e/o osservazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede entro 15 giorni allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore.

Articolo 14 -Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Inoltre il contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 108, c. 2, del Codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di



prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la corretta retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- e) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- f) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni solari;
- g) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- h) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013;
- i) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

In caso di gravi e reiterate inadempienze alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale formulerà, a mezzo PEC, la contestazione degli addebiti al broker.

Il broker dovrà comunicare a mezzo PEC le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili dall'Amministrazione, la medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la garanzia definitiva e fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con apposito provvedimento motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penali stabilite, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, c. 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a



disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (art. 4 GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o



3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*”;
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*”;
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*”;
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) “*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]*”;
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) “*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]*”;
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) “*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]*”.



L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via I° maggio snc, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: (dpo@comune.segrate.mi.it) o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via I° maggio snc 20090 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Articolo 16 – Clausola Anticorruzione

Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, il broker aggiudicatario sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione, redatta a norma del DPR 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'eventuale insorgenza di un interesse personale che possa essere percepito come una potenziale minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto del servizio.

Articolo 17 – Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 18 – Stipula del contratto – spese, imposte e tasse

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione in modalità elettronica per scrittura privata.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del medesimo, per motivi di urgenza.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 19 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, il rapporto contrattuale si intende regolato, oltreché dalle disposizioni normative menzionate nel presente capitolato, anche dal codice civile e dalle specifiche disposizioni di legge in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa.